

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — La regolamentazione comunitaria reca aiuti diretti a favorire la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli ed, in particolare, del pomodoro, subordinando il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti a favore delle stesse imprese trasformatrici alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento del pomodoro conferito dai produttori.

Nella decorsa campagna agraria si sono verificate situazioni di grave disagio, soprattutto per i produttori agricoli, che non hanno avuto la possibilità di ottenere, in moltissimi casi, il pagamento del pomodoro consegnato a causa della mancanza di disponibilità finanziarie delle imprese trasformatrici da destinare a detto pagamento. La

conseguenza è stata che l'AIMA non ha potuto provvedere al pagamento dell'aiuto comunitario alle anzidette imprese, che non erano in grado di presentare le occorrenti attestazioni di pagamento del prodotto trasformato, ed i produttori non hanno ottenuto il pagamento del pomodoro.

Per la prossima campagna si prevede che, nel quadro dell'accordo interprofessionale, saranno avviati alla trasformazione industriale circa 32 milioni di quintali di pomodoro, per cui le esigenze finanziarie delle imprese trasformatrici per il pagamento del prodotto conferito ascenderanno a circa 400 miliardi di lire.

Sulla sopportabilità del costo delle operazioni che le imprese dovrebbero sostenere, non sembra vi siano margini di recupera-

bilità sul prezzo di vendita del prodotto trasformato per i seguenti ordini di motivi:

1) il prezzo minimo garantito al produttore per il pomodoro da concentrato è di lire 113,81 al chilogrammo di prodotto fresco;

2) per il concentrato l'aiuto comunitario alla trasformazione è di lire 494,48 al chilogrammo. Per ottenere, tuttavia, un chilogrammo di concentrato necessitano circa 6 chilogrammi di prodotto fresco, per cui l'aiuto CEE risulta di lire 82,41 al chilogrammo di tale prodotto;

3) le spese di trasformazione, di inscatolamento, di imballaggio e di commercializzazione richiederebbero un prezzo di vendita sul mercato non inferiore a lire 700 al chilogrammo di concentrato, mentre nella decorsa annata agraria il prezzo di vendita si è attestato sulle 350-600 lire al chilogrammo a causa di particolari condizioni di concorrenza e di sovrapproduzione che hanno anche provocato formazioni di *stocks* di prodotto invenduto.

L'accollo da parte dei trasformatori di oneri aggiuntivi per le operazioni creditizie non appare, pertanto, sopportabile, specie se dovessero essere corrisposti agli istituti ed enti erogatori tassi ordinari che comporterebbero spese per interessi dell'ordine di 28-30 miliardi di lire.

Da siffatta situazione è nata l'esigenza di approntare un disegno di legge inteso a consentire agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di erogare prestiti di esercizio, di durata non superiore a quattro mesi ed assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi, a favore delle imprese di trasformazione, da destinare all'esclusivo pagamento del prodotto conferito.

Ciò consentirà di raggiungere tra le parti e nell'interesse delle stesse l'accordo interprofessionale che garantirà ai produttori agricoli il collocamento della loro produzione ai prezzi stabiliti dalla CEE ed eviterà, nella migliore delle ipotesi, l'avvio alla distruzione di milioni di quintali di prodotto proveniente, in maggioranza, dalle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore a quattro mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, nell'ambito di accordi interprofessionali tra produttori agricoli ed imprese di trasformazione.

La concessione dei predetti prestiti è consentita qualora le imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti CEE a favore delle stesse imprese trasformatrici.

I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potrà superare l'aliquota massima del 5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario.

Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 nonché quelle recate dall'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo è autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 6,5 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo n. 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.